



**ATTO N. 1620**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*del Consigliere DOTTORINI*

***“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 16/02/2010, N. 14 (DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI DELLE ISTITUZIONI REGIONALI (INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDARIA, DIRITTO DI PETIZIONE E CONSULTAZIONE))”***



---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 03/09/2014*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 03/09/2014*



## **PROPOSTA DI LEGGE**

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14  
(Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali  
(Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))

### **Relazione**

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) e successive modificazioni, non ultime le modiche apportate con legge regionale 7 marzo 2014 n. 2, abbiamo constatato come l'istituto partecipativo referendario sancito dagli articoli 22, 23 e 24 della legge regionale 21 del 2005 e s.m.i. "Nuovo statuto della Regione Umbria" e normato dal capo III sezioni I, II, III, IV e V della legge regionale oggetto della modifica proposta non sia di fatto mai realizzabile, in quanto quasi ogni anno nella nostra Regione sono presenti le condizioni limitative previste dall'articolo 28 della legge regionale 14 del 2010, in particolare quasi ogni anno risultano essere presenti elezioni di carattere amministrativo (comunali o regionali).

Sebbene in parte queste limitazioni, per quanto concerne i referendum di carattere consultivi ai sensi dell'articolo 23, comma 1 dello Statuto, sono state corrette e cancellate con l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2014 n. 2, restano di fatto ancora attuali per gli altri tipi di referendum sanciti dallo Statuto.

A questo proposito abbiamo chiesto in data 6 marzo 2014 un parere di conformità allo statuto proprio della legge regionale 14 del 2010 con particolare riferimento all'istituto partecipativo referendario e la sua conformità allo statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 2007 n.27 alla Commissione di garanzia statutaria (ALLEGATO A). La Commissione in data 26 marzo 2014 trasmetteva il proprio parere al Presidente dell'Assemblea legislativa e a seguito dell'istruttoria (ALLEGATO B) concludeva che *"La Commissione ritiene che la lettera c) dell'art. 28, l.n.14/10 non è conforme all'art. 22 dello Statuto Regionale."*

Per questi motivi e per garantire ai cittadini umbri lo svolgimento del proprio diritto di partecipazione alla vita democratica della Regione, così come sancito dallo Statuto, riteniamo doverosa e necessaria la modifica della legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) in maniera tale da permettere lo svolgimento di qualsiasi tipo di referendum anche in caso di elezioni.



Per quanto concerne gli aspetti tecnico-finanziari della proposta si dichiara che l'articolo 1, della presente, trattandosi di modifiche a norme procedurali, non comporta variazioni di spesa da imputare al bilancio regionale.

### **PROPOSTA DI LEGGE**

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14  
(Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali  
(Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))

#### **Art.1**

(Modificazioni alla legge regionale  
16 febbraio 2010, n. 14)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) è abrogata.

2. Il comma 3-bis dell'articolo 41 della l.r. 14/2010 è abrogato.

Olivier Bruno Dottorini



Regione Umbria  
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2  
06121 PERUGIA  
tel. 075.5761 e-mail info@cruzione.it  
http://www.consiglio.regione.umbria.it

Perugia, 6 marzo 2014

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale  
prot. n. 0001274 del 11/03/2014  
Protocollo In ENTRATA  
Fascicolo 6/2/5/6

All'attenzione della Commissione  
di Garanzia Statutaria

E p. c.  
del Presidente dell'Assemblea legislativa  
Regione Umbria

SEDE

**OGGETTO:** Legge regionale 16 aprile 2005 n. 21, Art. 82 "Nuovo Statuto della Regione Umbria" e successive modificazioni e integrazioni

Con la presente a norma dell'articolo 82 della LR 21/2005 e s.m.i. "Nuovo Statuto della Regione Umbria" si richiede un parere di conformità allo Statuto regionale della Legge regionale 16-02-2010 n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)" e pubblicata nel BUR Umbria 24 febbraio 2010, n. 9, S.O. n. 2.

In particolare si richiede di conoscere se l'istituto partecipativo referendario normato dal Capo III alle sezioni I, II, III, IV e V e dall'articolo n. 15 all'articolo n. 60 della l.r. 14/2010, sia effettivamente attuabile nella nostra Regione e se le norme richiamate siano conformi allo Statuto regionale (artt. 22, 23, 24).

Distinti saluti

*dupep Horini*

*Chiochi*

*Valentino Rana*

*Olav*

*Antonio Profumo*

*FB*

*osfw forceri*

*Amelio M. D.*

*Federico*

*Ricciardi*



**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2  
075.576.1

Commissione di garanzia statutaria  
Il Presidente

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale  
prot. n. 0001641 del 31/03/2014  
Protocollo in ENTRATA  
Fascicolo 6/2/5/6

Perugia, 26 marzo 2014

Al Presidente  
dell'Assemblea legislativa  
**Eros Brega**

SEDE

**OGGETTO:** Trasmissione parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 27 - Richiesta dei Consiglieri regionali Dottorini, Stufara, Cirignoni, Brutti, Goracci, Mariotti, Galanello, Nevi, Cintioli, Valentino e Monni di formulazione di parere sulla conformità allo Statuto della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14.

Si comunica che, in data odierna, la Commissione da me presieduta ha espresso, all'unanimità, parere sulla richiesta in oggetto indicata, che si trasmette unitamente alla presente.

Cordiali saluti.

**Il Presidente**  
*Prof. Mauro Volpi*

All. 1



## Allegato 1

Con nota del 6 marzo 2014 i Consiglieri regionali Dottorini, Stufara, Cirignoni, Brutti, Goracci, Mariotti, Galanello, Nevi, Cintioli, Valentino e Monni hanno inoltrato alla Commissione di Garanzia Statutaria richiesta di parere sulla conformità allo Statuto della Legge Regionale 16 febbraio 2010, n.14.

In particolare, detti Consiglieri hanno richiesto di conoscere "se l'istituto partecipativo referendario normato dal Capo III alle sezioni I,II,III, IV e V e dall'articolo n. 15 all'articolo n. 60 della l.r. 14/2010 sia effettivamente attuabile nella nostra Regione e se le norme richiamate siano conformi allo Statuto Regionale (artt.22,23, 24)".

\*\* \*\* \*

La Commissione ritiene preliminarmente di dover concentrare la propria disamina sulla questione attinente alla compatibilità fra l'art. 28, della legge 16 febbraio 2010, n.14, nel testo vigente all'esito delle riforme introdotte dalla legge regionale 7 marzo 2014, n.2, e gli artt.22, 23 e 24 dello Statuto Regionale.

L'art.28 (sospensione del referendum) dispone infatti quanto segue:

*"1. Le operazioni e le attività regolate dalla presente Sezione, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:*

- a) nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;*
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;*
- c) all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni politiche, nazionali o amministrative".*

In particolare, la Commissione intende affrontare il problema se le limitazioni poste allo svolgimento del referendum abrogativo dal precitato art. 28 siano



compatibili o meno con la previsione di cui all'articolo 22 dello Statuto Regionale .

Per completezza espositiva, preme a questa Commissione prendere le mosse dalla disamina dell'art.31 della l. 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ai sensi del quale *“Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime”*.

Inoltre, ed è quello che più rileva ai presenti fini, l'art. 34 della stessa legge dispone che *“Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse”*.

La ratio della norma è quella di sospendere lo svolgimento di un referendum su una legge dello Stato nel momento stesso in cui una delle due Camere viene a scadere, al fine di evitare il verificarsi di una confusione tra voto politico e voto referendario e di un condizionamento del primo da parte del secondo.

Non viene invece prevista alcuna sospensione dell'iniziativa referendaria su una legge statale in caso di elezioni amministrative o europee in quanto lo svolgimento del referendum non può svolgere un'analogha funzione di interferenza e di condizionamento.

Orbene, l'art. 22 dello Statuto Regionale, al comma 1 dispone che *“La Regione riconosce il referendum quale istituto di democrazia partecipativa e ne favorisce l'utilizzazione”*.

Sulla scorta di tale principio, appare evidente che la sospensione del referendum nel caso previsto dalla lettera c), dell'art.28, l.n. 14/10 costituisce una indebita limitazione dell'istituto referendario.



Va infatti ricordato che l'art.16, comma terzo, della L.R. n.14/10 dispone che *"l'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione"*.

Nessun'altra ipotesi di sospensione temporale viene dunque prevista da detta norma.

Come si è visto, invece, l'art. 28 prevede anche ulteriori ipotesi di sospensione. In particolare, esaminando compiutamente il testo della disposizione, emerge che la lettera a) costituisce nient'altro che la ritrasposizione dell'art.16 della medesima legge, mentre la lettera b) rappresenta solo una corretta specificazione del principio più generale, con riferimento alla ipotesi di anticipato scioglimento del Consiglio.

La lettera c) invece introduce una terza ipotesi, secondo cui qualsiasi elezione politica, nazionale o amministrativa, costituisce motivo di sospensione del già indetto referendum.

Ma tale norma, come detto, non solo mal si concilia con la ratio sia dell'art. 22 dello Statuto che con il citato art. 16 della L.R.n.14/10, ma - facendo riferimento ad ogni possibile consultazione elettorale (senza alcuna ulteriore specificazione) - rischia anche di compromettere la funzione dell'istituto referendario, essendovi la concreta possibilità che - in caso di susseguirsi di tornate elettorali - la consultazione venga rinviata anche per molto tempo.

In particolare - anche utilizzando come parametro logico-sistematico l'art. 34, l.n. 352/70 - non si comprende il motivo per il quale dovrebbe essere sospeso un referendum che riguarda una legge regionale, quando la consultazione concerne le elezioni politiche.

Inoltre, il riferimento tout court alle elezioni "amministrative" fa sì che la norma potrebbe essere addirittura interpretata nel senso che qualsiasi





---

Commissione di garanzia statutaria  
Il Presidente

consultazione amministrativa (in ipotesi anche relativa ad alcuni Comuni o addirittura ad altra Regione) potrebbe comportare la sospensione del referendum.

**PER TALI MOTIVI**

La Commissione ritiene che la lettera c) dell'art. 28, l.n.14/10 non è conforme all'art. 22 dello Statuto Regionale.